

# Norme per la riduzione delle tasse accademiche degli studenti

Approvate dal Rettore, udito il Consiglio Direttivo  
ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo

## **Indice**

- I. Oggetto delle norme e i beneficiari di riduzione delle tasse accademiche (RTA)
- II. RTA: definizione, tipologie e criteri generali per l'assegnazione
- III. Comitato per la RTA
- IV. Procedura per la richiesta e l'assegnazione della RTA
- V. Diritti e doveri dell'aspirante o beneficiario di RTA. Revoca e reintegrazione della RTA
- VI. Disposizioni finali

## **I. Oggetto delle norme e i beneficiari di riduzione delle tasse accademiche (RTA)**

**Art. 1.** Le presenti Norme per la riduzione delle tasse accademiche (RTA) definiscono i principi per l'assegnazione dell'RTA agli studenti dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* (di seguito Ateneo) e disciplina i rapporti tra gli organi competenti dell'Ateneo e gli studenti. Le presenti Norme si uniformano al Titolo IV della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, agli *Statuti* e al *Regolamento Generale* dell'Ateneo.

**Art. 2.** Si stabilisce che gli studenti ordinari o coloro che intendono iscriversi come ordinari alle Facoltà possono chiedere la RTA entro la data limite stabilita nel programma degli studi.

## **II. RTA: definizione, tipologie e criteri generali per l'assegnazione**

**Art. 3.** La RTA è un beneficio economico totale o parziale finalizzato a scopi di istruzione o di ricerca compatibili con gli obiettivi formativi dell'Ateneo, conferito alle persone di cui all'articolo 2 del presente. Esso consiste esclusivamente nella riduzione parziale o totale delle rette accademiche.

**Art. 4.** La RTA è un beneficio strettamente personale e pertanto non cedibile a terzi. È valida soltanto per il programma per cui è stata concessa.

**Art. 5.** La RTA è concessa per la durata di un anno accademico per i programmi del primo e secondo ciclo; trascorso questo tempo, deve essere rinnovata. La RTA per il dottorato (terzo ciclo) è valida per tutta la durata del ciclo, ma non si applica su iscrizione ed eventuale proroga annuale.

**Art. 6.** Le percentuali di riduzione dei contributi accademici si applicheranno soltanto sulla retta; se non è previsto diversamente, resta a carico dello studente l'obbligo di corrispondere nei termini previsti altri importi dovuti (quota di iscrizione, rilascio certificati, mensa, ecc.).

**Art. 7.** Vengono assegnate le seguenti tipologie di RTA:

- § 1. RTA per meriti accademici: concessione erogata per studenti che si immatricolano con un voto finale del grado precedente pari o superiore a 90/100<sup>1</sup> oppure per studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo con una media ponderata pari o superiore a 9/10<sup>1</sup>.
- § 2. RTA per motivi economici: concessione per gli studenti che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, non sono in grado di pagare totalmente la retta accademica e che hanno riportato un voto finale del grado precedente pari o superiore a 85/100<sup>1</sup> qualora si tratti di studenti che si immatricolano, oppure una media ponderata pari o superiore a 8.5/10<sup>1</sup> per coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo.
- § 3. Per gli studenti ecclesiastici (seminaristi, sacerdoti, religiosi e consacrati) sia nel caso di RTA accordata per meriti accademici sia nel caso di RTA accordata per motivi economici la RTA viene concessa su richiesta motivata del Vescovo della Diocesi o del Superiore di Istituto o Comunità di appartenenza.
- § 4. RTA a studenti provenienti da Università e Istituzioni convenzionate: concessione in base ad accordi specifici stipulati dall'Ateneo con altre università e istituzioni.
- § 5. RTA con Istituti religiosi convenzionati: concessione per studenti provenienti da determinati Istituti o Comunità religiose con i quali esiste un accordo confermato dal Consiglio Direttivo e stipulato dal Rettore (cfr. Stat. artt. 13 §5, 10; 14 §4,10) e approvato dal Gran Cancelliere.

---

<sup>1</sup> Nel caso di voto o giudizio riportato nei titoli di studio stranieri verrà operata l'equipollenza in ogni caso.

- § 6. RTA patrocinata: è una concessione del beneficio di riduzione dei contributi accademici finanziata da un'organizzazione esterna; si elargisce a studenti che abbiano conseguito un voto finale del grado precedente pari o superiore a 90/100 oppure per studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo con una media ponderata pari o superiore a 9/10<sup>1</sup> e che abbiano soddisfatto i requisiti richiesti dall'Ente patrocinante, assegnando in tal modo una percentuale di riduzione tra il 10 ed il 100%. Tale borsa di studio dovrà essere assegnata dall'Ateneo. La borsa di studio può essere intitolata all'istituzione patrocinante direttamente oppure in base alle indicazioni della stessa
- § 7. Gli studenti potranno essere esentati dal Programma di Sviluppo per i beneficiari di RTA, a discrezione del Comitato per la RTA (di seguito il Comitato).

**Art. 8.** Ai fini del riconoscimento della RTA si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- 1° il compimento dei requisiti accademici da parte del richiedente;
- 2° le percentuali di RTA inserite nel bilancio approvato a norma degli Statuti sentito il parere della Commissione Amministrativa (cfr. *Stat.* artt.12 §1,16°; 14 §4, 7°; 19 §3, 3°) e definite nei rispettivi preventivi per ogni struttura accademica (cfr. *Reg. Gen.* art. 92 §2);
- 3° le richieste presentate da Vescovi e Superiori di Istituti e Comunità Religiose;
- 4° gli accordi specifici con istituzioni convenzionate;
- 5° la situazione di necessità economica dello studente;
- 6° la possibilità di gratificazione dei migliori studenti in base al loro rendimento accademico;
- 7° la presentazione della richiesta entro il tempo stabilito.

**Art. 9.** È prevista inoltre la possibilità di esenzione totale o parziale della quota di iscrizione o della retta per studenti affetti da invalidità. Il Comitato delibera in base ai seguenti criteri:

- § 1. Invalidità non inferiore al 66%, certificata con idonea documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza per l'Italia. Qualora le certificazioni siano state prodotte all'estero, devono essere debitamente tradotte e legalizzate.
- § 2. Gli istanti devono aver riportato un voto finale nel grado precedente pari o superiore a 75/100<sup>1</sup> qualora si tratti di studenti che si immatricolano, oppure una media ponderata pari o superiore a 7.5/10<sup>1</sup> per coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo.

### **III. Comitato per la RTA**

**Art. 10.** Il Comitato è l'organo incaricato dell'attuazione delle presenti Norme e del controllo sulle modalità di applicazione e sul rispetto di esse. È costituita da: il Vicerettore Accademico che ne assume la presidenza; il Vicerettore Amministrativo; il Segretario Generale che funge da verbalizzante alle sedute (cfr. *Reg. Gen.* art. 92 §4).

**Art. 11.** Il Comitato espleta le seguenti funzioni:

- § 1. Concede, rinnova, revoca le RTA agli istanti.
- § 2. Stabilisce le percentuali di beneficio economico delle singole richieste di RTA in applicazione ai criteri approvati dalle Autorità competenti.

**Art. 12.** Nella sua qualità di Presidente, il Vicerettore Accademico convoca e presiede le sedute del Comitato. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno o su convocazione del Presidente inviata almeno 10 giorni prima.

#### **IV. Procedura per la richiesta e l'assegnazione della RTA**

**Art. 13.** Richiesta. Per la prima domanda di RTA, lo studente deve presentare all'Ufficio RTA, entro le date previste dal Programma degli Studi, il modulo di richiesta (cfr. *Reg. Gen.* art. 92 §3) e una copia dei certificati di studio del grado precedente al programma a cui intende iscriversi. Gli studenti – specie seminaristi e religiosi - che sono all'ultimo semestre del ciclo precedente devono presentare il certificato delle materie sostenute. Se si tratta di studenti laici, devono presentare, inoltre, l'Indicatore della Situazione Economica (ISEE). Per la specifica dei documenti da presentare si rimanda alla procedura di richiesta RTA.

**Art. 14.** Le fasi del processo per l'effettivo ottenimento del beneficio della RTA sono:

- 1°. richiesta dello studente all'Ufficio RTA entro le date stabilite;
- 2°. esame della richiesta e raccolta informazioni integrative da parte dell'Ufficio RTA;
- 3°. delibera del Comitato;
- 4°. comunicazione dell'esito all'interessato da parte dell'Ufficio RTA.

#### **V. Diritti e doveri dell'aspirante o beneficiario di RTA. Revoca e reintegrazione della RTA**

**Art. 15.** Una volta assegnata la RTA, lo studente dovrà iscriversi, pagando la corrispondente quota di iscrizione, entro il termine stabilito dall'Ateneo; in difetto, lo studente perderà il beneficio.

**Art. 16.** Nel caso di RTA con percentuale inferiore al 100%, lo studente deve effettuare il pagamento della somma restante dovuta entro i termini indicati dal calendario accademico.

**Art. 17.** Si prenderanno in considerazione unicamente le richieste presentate entro i termini prestabiliti, complete in ogni loro parte, che riportino dati veritieri e adeguati ai requisiti specifici del caso. Sarà motivo di annullamento della RTA la presentazione di qualsiasi informazione falsa.

**Art. 18.** Per mantenere la RTA, lo studente dovrà:

- 1°. sostenere gli esami di profitto di tutte le materie frequentate nell'ultimo anno ed ottenere una media ponderata pari o superiore a 8.5/10;
- 2°. partecipare in modo soddisfacente al Programma di sviluppo di beneficiari di RTA;
- 3°. essere in regola con la propria posizione economica-amministrativa, cioè non avere pagamenti arretrati;
- 4°. rispettare i termini di iscrizione all'Ateneo; in caso contrario, si potrà revocare il beneficio.

**Art. 19.** In relazione alle prospettive di sviluppo e scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo, verrà attuato un Programma di sviluppo di beneficiari di RTA, ovvero una attività di collaborazione degli assegnatari del beneficio che non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro.

**Art. 20.** Il Programma di sviluppo di beneficiari di RTA comporta che:

§ 1. Ai beneficiari di RTA si possono affidare compiti nell'ambito del Programma di sviluppo di beneficiari di RTA come previsto nelle presenti Norme e che sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I beneficiari di RTA svolgono i compiti sotto la diretta supervisione del personale strutturato.

§ 2. Lo studente che gode del beneficio verrà informato sul numero di ore di collaborazione che dovrà svolgere in base alla seguente tabella:

Percentuale di riduzione	Ore a settimana	Ore al semestre
Dal 10% al 50%	Massimo 2 ore	26 ore
Dal 51% al 75%	Massimo 3 ore	49 ore
Dal 76% al 100%	Massimo 5 ore	65 ore

§ 3. Il beneficiario di RTA verrà assegnato ad uno o più dipartimenti dell'Ateneo.

§ 4. I beneficiari di RTA possono beneficiare della flessibilità necessaria per compiere i propri doveri accademici. La distribuzione e la quantità di ore di servizio dei beneficiari di RTA per i programmi in modalità intensiva dovrà essere accordata con i responsabili del Programma di sviluppo di beneficiari di RTA.

§ 5. Alla fine di ogni semestre il responsabile del dipartimento valuterà l'operato dei borsisti e consegnerà la sua valutazione.

§ 6. L'inadempienza dei compiti e dei criteri del Programma di sviluppo di beneficiari di RTA potrebbe, su decisione del Comitato, può comportare per lo studente: la sospensione dell'erogazione della RTA per un semestre; la riduzione della RTA; la perdita definitiva della RTA.

§ 7. Alla fine del Programma di sviluppo dei beneficiari di RTA, l'Ateneo consegnerà un attestato allo studente.

**Art. 21.** Se lo studente perde il beneficio della RTA, potrà richiedere al Comitato di valutare una nuova assegnazione entro le date stabilite per la richiesta di RTA. La percentuale per l'eventuale nuova assegnazione della RTA resteranno a discrezione del Comitato.


**Art. 22.** Il Comitato potrà cancellare o modificare la percentuale di RTA concessa se la situazione economica dello studente cambia.

**Art. 23.** Le situazioni non previste nelle presenti Norme dovranno essere comunicate al Comitato che valuterà secondo il caso.

## **VI. Disposizioni finali**

**Art. 24.** Le presenti Norme sono approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2 §2 del *Regolamento Generale* dell'Ateneo.

**Art. 25.** Il regolamento sulle concessione della RTA in vigore fino alla data di approvazione di questo regolamento viene abrogato e sostituito dalle attuali norme.

  
P. Jesús Villagrasa, L.C.  
Rettore